



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

### Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 521/2022

**Autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di lavorazione di materiali inerti lapidei, ubicato in Comune di Orvieto (TR), Loc. Acquafredda, della ditta BASALTO LA SPICCA S.p.A., con sede legale in Comune di Orvieto (TR), Loc. Acquafredda, 18/A.**

### PREMESSE

#### Visto

con istanza presentata presso la Regione Umbria in data 20/12/2021 al prot. n. 244045/2021, finalizzato alla sua approvazione, alla acquisizione del giudizio di VIA e al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio e il procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), in fase di espletamento, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo al "Progetto Ampliamento della cava per l'estrazione di materiale basaltico in Località La Spicca – 1° Stralcio Funzionale", nel Comune di Orvieto (TR). Proponente: Basalto La Spicca SpA (cod. pratica 04/93/2021);

#### Vista:

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Orvieto (TR) con A.U.A. n. 135 del 02/10/2020 per le attività derivanti dallo stabilimento per attività di estrazione e lavorazione di materiali inerti lapidei;

#### Vista:

la D.D. N. 7248 del 22/07/2019 della Regione Umbria, con cui è stata disposta l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto di Variante alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di basalto sita in Loc. La Spicca nel Comune di Orvieto (TR);

#### Vista:

l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Regione Umbria con D.D. 7807 del 02/08/2022, rilasciata dal Comune di Orvieto (TR) con AUA n. 6 del 11/08/2022 per il giacimento di cava sito in loc. La Spicca;

#### Considerato

che, a seguito del rilascio della nuova autorizzazione per l'attività di estrazione di cava, si ritiene necessario procedere all'aggiornamento dell'AUA n. 135 del 02/10/2020;

#### Considerato:

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

**Ritenuto:**

che a seguito del rilascio della nuova AUA presso il giacimento di cava sito in loc. La Spicca, di procedere all'aggiornamento dell'AUA n. 135 del 02/10/2020,

**Ritenuto:**

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

**Visto:**

il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14/09/2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE;

**Considerato** il parere tecnico già formulato dall'ARPA con nota acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 128415 del 27/07/2020;

**DESCRIZIONE ATTIVITA':**

- l'attività esercitata all'interno dell'insediamento produttivo oggetto del presente atto consta delle lavorazioni di:

1. approvvigionamento dei materiali lapidei dalla cava sita in loc. La Spicca;
  2. lavorazione di materiali lapidei in corrispondenza di area ubicata in Loc. Acquafredda, mediante:
    - a) frantumazione primaria con n. 2 frantoi a mascelle operanti in parallelo (frantoio a mascelle 1,2) e, previo stoccaggio intermedio in "cassone di smistamento"  
o:
      - b) frantumazione secondaria in frantoio a cono (frantoio a cono 1) e, previo stoccaggio intermedio in "cassone di raccolta"
        - b.1 frantumazione terziaria a mezzo di mulino a martelli (mulino a martelli1), con successiva vagliatura (vaglio4, vaglio 5) e separazione delle frazioni granulometriche 16÷30 mm, 10÷16 mm, 5÷11 mm, 2÷5 mm, 4÷8 mm e ,a mezzo di idrociclone di sabbie ( 0÷4 mm) con successivo stoccaggio in silos/cumulo;
      - b.2 vagliatura (vaglio 1) e separazione della frazione granulometrica 31,5÷50 mm (ballast ferroviario) con successivo stoccaggio in cumulo/silo e frantumazione terziaria della frazione granulometrica > 65 mm e < 35 mm a mezzo di n. 2 mulini a martelli (mulino a martelli 2,3 ) operanti in parallelo con successiva vagliatura (vaglio2, vaglio3) e separazione delle frazioni granulometriche 16÷31.5 mm 10÷16 mm, 5÷11 mm, 2÷5 mm, 4÷8 mm, a mezzo di idrociclone di sabbie (0÷4 mm) con successivo stoccaggio in silo/cumulo;
    - o, in alternativa al punto b):
  - c) frantumazione secondaria in frantoio a cono (frantoio a cono 2) con successiva vagliatura (vaglio 6) e separazione della frazione granulometrica 31,5÷50 mm (ballast ferroviario) con successivo stoccaggio in cumulo/silo e alimentazione della frazione granulometrica > 65 mm e < 35 mm in cassone di raccolta di cui al precedente punto b);
3. stoccaggio in silo ovvero in cumulo del prodotto lavorato;
4. carico su automezzo del cliente finale;

- il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo è attuato mediante:
  - conduzione ad umido dei processi di frantumazione primaria e secondaria e di vagliatura di cui ai precedenti punti a), b), B.1), b.2), c);
- le acque di lavaggio degli aggregati lapidei sono trattate a mezzo di impianto di sedimentazione con disidratazione dei fanghi mediante nastropressa e reimpiego dell'acqua chiarificata all'interno del ciclo produttivo;
- i fanghi prodotti dal succitato impianto di depurazione delle acque vengono recuperati in attività di ricomposizione ambientale della cava;
- il trattamento dei fanghi originati dal lavaggio degli inerti da cava non è tipicamente associato ad emissioni atmosferiche, anche di natura odorigena, rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- ai sensi dell'art. 269, comma 10 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152, gli impianti di deposito di oli minerali non sono sottoposti ad autorizzazione, ma i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità dall'autorità competente;
- il gestore dichiara che presso l'impianto di lavorazioni inerti, tutte le lavorazioni (dal carico della materia prima allo scarico dei prodotti) avvengono mantenendo i materiali umidi per tutto il processo lavorativo.

## **PRESCRIZIONI**

- a) **realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- b) **fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- c) **prescrizioni specifiche:**
  - c.1 **il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato mediante:**
    - **bagnatura periodica con acqua delle vie di transito dalla cava agli impianti di lavorazione mediante sistema fisso o autocisterna; la bagnatura deve essere eseguita non solo nei periodi estivi ma in generale nella stagione secca quindi anche d'inverno nei periodi di assenza di precipitazioni**
    - **umidificazione della viabilità interna all'impianto di lavorazione, delle aree di carico e scarico delle materie prime, nonché dei cumuli di materiale polverulento, per mezzo di specifico sistema di nebulizzazione d'acqua;**
    - **mantenimento, possibilmente in modo automatico di un'adequata altezza di caduta nella movimentazione dei materiali polverulenti (es. carico su camion del materiale estratto);**
    - **umidificazione con nebulizzatori dei rimandi dei nastri di trasporto dei materiali con pezzatura [0-20], delle tramogge di carico, dei frantumatori e dei mulini;**

- restrizione a 10 km/h del limite di velocità dei mezzi all'interno dell'area dell'impianto di lavorazione;
  - utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto dei materiali polverulenti;
  - realizzazione di barriera frangivento perimetrale, finalizzata alla limitazione della dispersione eolica del materiale polverulento;
  - mantenimento di limitate altezze dei cumuli di materiale polverulento o umidificazione in caso di lunghe giacenze;
  - pulizia della strada esterna, anche ad uso pubblico, limitatamente al tratto interessato da fenomeni di polverosità determinanti dall'attività;
- c.2 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;**
- c.3 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;**
- c.4 i motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali utilizzate nel sito produttivo devono essere dotati di omologazione ai sensi della Direttiva 97/68/CE, ovvero del regolamento (UE) 2016/1628;**
- c.5 i motori a combustione interna di cui al punto precedente devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con procedure documentate e verificabili;**
- c.6 i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;**

## **CONDIZIONI**

**le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:**

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**

**P.I. Gianluca Bonaccini**

